



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA  
composta dai magistrati:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Antonello COLOSIMO  | Presidente              |
| Antonella VALERIANI | Consigliere             |
| Antonino GERACI     | Referendario - relatore |
| Francesca ABBATI    | Referendaria            |

nell'adunanza del 16 settembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto n. 87305 del 30 luglio 2025 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto del Rep. n. 7311 stipulato in data 13 febbraio 2025, concernente la concessione di porzione di vano all'interno del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce in Perugia, per l'utilizzo ed il mantenimento di un impianto di telefonia mobile, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 7 agosto 2025 ed acquisito al prot. n. 2156 dell'8 agosto 2025;

VISTA la nota n. 25838 del 23 luglio 2025 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, contenente le osservazioni n. 331 al contratto prot. 19688 del 18 febbraio 2025, acquisita al prot. n. 2167 dell'11 agosto 2025, solo al momento della trasmissione della documentazione da parte dell'Amministrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte, nonché l'ulteriore nota della stessa Ragioneria n. 29004 del 27 agosto 2025, acquisita al prot. n. 2235 del 27 agosto 2025, con la quale è stato comunicato all'Amministrazione che le suddette osservazioni n. 331 non sono state considerate superate e l'atto è stato, pertanto, restituito;

VISTO il rilievo prot. n. 2195 del 14 agosto 2025;

VISTA la risposta al rilievo prot. 96702 del 27 agosto 2025, acquisita al prot. n. 2237 in pari data;

VISTA la relazione di deferimento e di richiesta di fissazione dell'adunanza del 10 settembre 2025;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 36 del 10 settembre 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 16 settembre 2025;

VISTA la nota prot. 2430 del 10 settembre 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Perugia ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

UDITI il Magistrato Istruttore, Ref. Francesca Abbati, il relatore, Consigliere Delegato, Ref. Antonino Geraci e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il Viceprefetto Vicario, Dott.ssa *omissis*, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, Dott.ssa *omissis*; con l'assistenza della Dott.ssa Chiara Federici, in qualità di funzionario verbalizzante.

Ritenuto in

**FATTO**

1. In data 7 agosto 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione – ed è stato acquisito al prot. n. 2156 dell’8 agosto 2025 – il decreto n. 87305 del 30 luglio 2025 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l’atto del Rep. n. 7311 stipulato in data 13 febbraio 2025, concernente la concessione di porzione di vano all’interno del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce in Perugia, per l’utilizzo ed il mantenimento di un impianto di telefonia mobile.
2. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con nota n. 25838 del 23 luglio 2025, ha trasmesso le proprie osservazioni n. 331 al contratto prot. 19688 del 18 febbraio 2025: nota acquisita al prot. n. 2167 dell’11 agosto 2025, solo al momento della trasmissione della documentazione da parte dell’Amministrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte.
3. Con rilievo prot. n. 2195 del 14 agosto 2025, il Magistrato istruttore ed il Consigliere delegato hanno chiesto all’Amministrazione di voler fornire chiarimenti in merito a quanto osservato, specificando espressamente se il contratto abbia avuto o meno già esecuzione e fornendo, peraltro, l’evidenziata documentazione mancante, nonché l’eventuale riscontro trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni rispetto alle osservazioni dalla stessa formulate. Nello specifico, è stato osservato quanto di seguito riportato.

Il contratto rep. 7311 del 5 febbraio 2025 era stato già trasmesso, privo del relativo decreto di approvazione, alla locale RTS e non anche alla Sezione ai fini del controllo preventivo di legittimità. La Ragioneria, con nota del 23 luglio 2025 aveva formulato all’Amministrazione alcune osservazioni, trasmettendole anche alla Sezione, che le ha acquisite in un secondo momento, quando il fascicolo è stato trasmesso dalla Prefettura anche alla Sezione. Oltre alla mancanza del decreto di approvazione adottato solo in data 30 luglio 2025 dall’Amministrazione – quindi in seguito alle osservazioni della Ragioneria – quest’ultima aveva eccepito l’invio tardivo (in data 9 luglio 2025) del contratto (del 5 febbraio 2025) al loro controllo. Trasmissione che, pertanto, è risultata ancor più tardiva rispetto al controllo preventivo di legittimità della Corte, alla luce della trasmissione in data 7 agosto 2025 (con acquisizione al prot. n. 2156 dell’8 agosto 2025). Si è inteso, quindi, richiamare il contenuto della suddetta osservazione, sottolineando, peraltro, alcuni ulteriori profili di criticità. *In primis*, il decreto in esame è risultato, dal testo dello stesso, trasmesso unicamente alla Corte dei conti “per la registrazione” e non anche alla locale Ragioneria e, nella comunicazione di trasmissione, l’Amministrazione ha dichiarato che “dopo aver

*adempito alle attività richieste dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia con nota Rif. Prot. n. 24366 del 9 luglio 2025, si invia la documentazione allegata per l'espletamento delle procedure di controllo di competenza", indicando, peraltro, un indirizzo di mail semplice ai fini della richiesta di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa, in luogo dell'invio a mezzo PEC della Prefettura. Inoltre, con specifico riferimento al contratto, lo stesso, redatto in data 5 febbraio 2025 ed approvato con il decreto in esame in data 30 luglio 2025, è risultato sottoscritto in nome della società aggiudicataria in data 7 febbraio 2025 da un procuratore della stessa (senza che la relativa procura Rep. n. 64366 Rog. n. 18883 del 29 novembre 2024 Reg. a Roma il 3 dicembre 2024 venisse allegata alla documentazione trasmessa), senza peraltro la sottoscrizione per accettazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. degli indicati articoli, nonché sottoscritto dalla Prefettura in data 13 febbraio 2025, data qualificata come stipula dall'Amministrazione nel decreto. La Ragioneria ha, poi, eccepito durata e rinnovo tacito, osservando come l'art. 2 del contratto preveda "la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del decreto prefettizio di approvazione del contratto, con efficacia retroattiva dalla data di stipula del presente contratto, e si intenderà rinnovato tacitamente per una durata di anni sei e così di seguito, in mancanza di disdetta da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima", con l'ulteriore precisazione che lo stesso "si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza". Quanto al rinnovo, la Ragioneria eccepiva l'evidente contrasto con le disposizioni dell'avviso pubblico, che prevede la durata di sei anni non rinnovabili, peraltro, in aderenza con la determina della Prefettura di attivazione della procedura e di approvazione degli atti di gara. Al riguardo, nella documentazione trasmessa a questo Ufficio in allegato al decreto in esame, è stata inclusa una nota del 28 luglio 2025 con la quale la Prefettura comunicava alla società aggiudicatrice "rettifiche al testo contrattuale per mero errore materiale", rappresentando che "a seguito di attenta verifica, sono stati riscontrati alcuni refusi nel testo contrattuale che necessitano di chiarimento e rettifica", tra cui proprio la durata "di sei anni non rinnovabile, come chiaramente evincibile da tutti gli atti di gara (bando e avvisi)". La Ragioneria, inoltre, eccepiva anche l'art. 4 del contratto, rubricato "Canoni", il quale non indica il capitolo di entrata del bilancio dello Stato sul quale verranno incassati i canoni trimestrali anticipati, né evidenzia quale sia il soggetto autorizzato ad emettere le fatture intestate alla società aggiudicataria. Al riguardo, nella suddetta nota allegata*

al fascicolo, di correzione di errori materiali contenuti nel contratto, l'Amministrazione ha riferito che *"qualunque riferimento al procedimento di fatturazione contenuto nell'articolo risulta errato, in quanto le entrate convergono nella unica Piattaforma Incassi delle Pubbliche Amministrazione. Pertanto il Fondo edifici di Culto non emette alcuna fattura"*. Nella nota la Prefettura ha chiesto, peraltro, alla società il reinvio della comunicazione debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione delle rettifiche. Al riguardo, tale eventuale riscontro non è stato trasmesso agli atti, nonostante le previsioni di cui all'art. 13 del contratto stesso, secondo le quali *"ogni modifica od integrazione al presente Contratto di Locazione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere"*. Richiamando integralmente le osservazioni formulate dalla Ragioneria, rilevanti anche per i termini previsti dal d. lgs n. 123/2011, che allo stato del rilievo non sono state considerate superate, anche alla luce della citata nota di correzione di errori materiali, sono stati rilevati ulteriori profili di criticità, oltre a quelli già sopra esposti. Il decreto in esame, infatti, approva e rende esecutivo in data 30 luglio 2025 un contratto del febbraio 2025 al cui art. 2 è prevista una decorrenza dal decreto prefettizio di approvazione (e non dalla data di registrazione del provvedimento in seguito al visto di questa Corte) con, inoltre, una efficacia retroattiva dalla data della stipula, anche in relazione a quanto stabilito per il pagamento dei canoni, da corrispondere in rate trimestrali anticipate. Quanto alla decorrenza, peraltro, è stato osservato come, nell'avviso pubblico del 16 febbraio 2024, era anche previsto che *"nel caso di opzione per la rimozione, il nuovo contratto avrà decorrenza dal momento dell'avvenuta rimozione"*. Mancavano alla documentazione allegata le note *"prot. 23980 del 01/03/2023 e prot. n. 33228 del 03.04.2020, e prot. ministeriale 8361 del 25.09.2020 con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo per Edifici di culto, ha previsto l'obbligo di espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo conduttore"*, citate nel decreto, nonché *"la circolare n. 21/2013 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, concernente, tra l'altro, i criteri e le modalità per la gestione e l'amministrazione del patrimonio fruttifero del Fondo Edifici di Culto"*, pure citata nel decreto, come anche la nota ministeriale di autorizzazione alla stipula del contratto, richiesta con la determina prot. n. 77084 del 19 luglio 2024 ed il decreto prefettizio n. 0135113 del 22 dicembre 2022 di incarico dell'Ufficiale Rogante. Nel

verbale del 24 aprile 2024, né in altra documentazione, è stato dato conto dell'esito dei controlli eventualmente effettuati sui requisiti della società aggiudicataria, rispetto a quanto dalla stessa società auto attestato. Peraltro, nel citato verbale è emerso come la garanzia fideiussoria bancaria per euro 240,00 era valida fino al 1° dicembre 2024, laddove, poi, il deposito cauzionale di euro 6.050,00 ai fini della stipula del contratto è stato versato per la metà il 23 gennaio 2025 e per la restante metà il 4 febbraio 2025. Dalla documentazione trasmessa, inoltre, si è potuto desumere che una stessa porzione dell'edificio (NCEU partita 2262 Comune di Perugia, Foglio 236, particella B) sia parimenti interessata da una precedente concessione in uso gratuito a tempo indeterminato alla Parrocchia di Monteluca, mediante atto stipulato in data 10 gennaio 2022 e dal contratto di locazione in esame unitamente al decreto di approvazione verso corrispettivo, con la società aggiudicataria della procedura, tanto che nell'avviso pubblico del 16 febbraio 2024, al paragrafo *"utilizzi del bene"* è precisato che *"è ammesso ogni possibile utilizzo del bene compatibile con la destinazione al culto dell'edificio [...] e con il preesistente uso riconosciuto alla Parrocchia di Monteluca, con riserva di ogni più ampia valutazione da parte della Prefettura – URG di Perugia"*. A ciò si aggiunge il diritto di prelazione contrattualmente riconosciuto al Conduttore e ai suoi aventi causa in ossequio all'art. 38 della legge n. 392/1978, peraltro, riconosciuto *"anche nel caso di costituzione, a qualunque titolo, sull'immobile locato del diritto di usufrutto o di quello di superficie o qualsiasi altro diritto reale di godimento, anche qualora il diritto di usufrutto o di superficie o altro diritto reale siano costituiti sopra una più ampia porzione immobiliare all'interno della quale è compreso l'immobile locato"*. Quanto osservato è stato valutato tanto più rilevante alla luce dell'integrale soddisfacimento del danno subito in conseguenza alla violazione del citato diritto di prelazione, già contrattualmente concordato, *"in via anticipata e forfettaria in una somma pari al canone annuale pattuito tra le Parti nel contratto di locazione, moltiplicato per tutti gli anni di durata del contratto di locazione medesimo e comunque non inferiore a 5 anni"*. Il contratto, inoltre, già prevede la riserva espressa dalle parti *"di negoziare l'attribuzione, in favore della Conduttrice, del diritto di opzione per l'acquisto sia della proprietà sia del diritto di superficie sull'immobile locato"*. È stato osservato anche come l'art. 8 del contratto prevede che *"le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice"*, ma dalla documentazione fornita non si è potuto evincere se il contratto sia stato o meno registrato, ancor più alla luce delle proposte rettifiche a correzione degli errori

materiali in esso contenuti. Al riguardo, sono state rammentate, infine, le disposizioni di cui all'art. 110 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nonché agli artt. 16-bis e 16 ter del R.D. 2440/1923 nel testo vigente *ratione temporis*, non essendo stata fornita evidenza del puntuale rispetto delle stesse.

4. Con nota prot. n. 29004 del 27 agosto 2025, acquisita al prot. n. 2235 in pari data, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, ha preso atto della nota di riscontro alle Osservazioni n. 331, prot. 25838 del 23 luglio 2025 pervenuta presso gli uffici della stessa Ragioneria a mezzo PEC in data 8 agosto 2025 dalla Prefettura di Perugia U.T.G., prot. 90598 del 07 agosto 2025, nonché, altresì, della richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte dei conti in data 14 agosto 2025. Nello specifico, formulando le seguenti ulteriori Osservazioni, la Ragioneria ha ritenuto non superate le precedenti Osservazioni n. 331, restituendo l'atto protocollato al n. 24366 del 09 luglio 2025 privo del visto contabile. Nello specifico, le ulteriori Osservazioni della Ragioneria hanno riguardato quanto di seguito riportato.

*In primis*, la Ragioneria ha osservato l'impropria trasmissione degli atti, sia ai suoi controlli di regolarità contabile, che a quelli di legittimità della Corte dei conti, ricordando all'Amministrazione che *"ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n.123/2011 e s.m., gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 sono inviati dalle Amministrazioni contestualmente agli Uffici di Controllo per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile ed agli Uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità"*, laddove, invece, *"l'atto da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, nel caso di specie, [...] costituito dal decreto di approvazione dell'atto di locazione di porzione di vano all'interno del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluca in Perugia [...] è stato trasmesso a questo Organo di Controllo quale allegato alla nota di riscontro alle nostre osservazione e richiesta chiarimenti n.331 prot. 25838 del 23/07/2025"*. Nello specifico, la Ragioneria ha dato conto che: *"con pec del 08/08/2025, [la] Prefettura ha fornito riscontro alle suddette osservazioni della RTS, inoltrando il decreto di approvazione del contratto prot.n.87305 del 30/07/2025 quale allegato alla citata nota di risposta ed inserendo nel testo dello stesso la previsione di trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione e non anche alla RTS"*. Tale modalità impropria di inoltro dell'atto al controllo preventivo ha comportato, da parte della Ragioneria, *"l'improcedibilità all'ulteriore corso del controllo contabile sul contratto di locazione prot. 79049 del 09/07/2025, in quanto privo dell'atto principale di approvazione"*

*del contratto (successivamente formalizzato) e della contestuale trasmissione alla Corte dei conti”.*

Quanto, poi, al decreto di approvazione del contratto, acquisito dalla RTS con prot. 27552 dell'8 agosto 2025, quale allegato alla risposta all'osservazione come sopra evidenziato, fatte salve le osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in data 14 agosto 2025, la Ragioneria ha formulato i seguenti ulteriori profili di criticità, per quanto di competenza: (i) *“il decreto riporta nel testo la previsione della trasmissione alla Corte dei conti “per la registrazione” e non anche alla Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia/Terni”*; (ii) *“il decreto di approvazione del contratto non riporta il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata ai sensi dell'art.110 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, seppure sia stata fornita evidenza nella documentazione allegata al prot. 27552 dell'08/08/2025”*; (iii) *“non risulta allegata la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle rettifiche apportate al contratto debitamente firmata per [la società] dal legale rappresentante”.*

5. Con nota prot. 96702 del 27 agosto 2025, acquisita al prot. n. 2237 in pari data, la Prefettura ha riscontrato il suddetto rilievo, precisando quando di seguito riportato. Quanto all'invio della documentazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato, l'Amministrazione ha comunicato che la stessa in data 09 luglio 2025, *“con Prefettizia N.0090598 del 07/08/2025, ha già fornito alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente il riscontro ai rilievi formulati dalla stessa RTS, trasmettendo il decreto di approvazione del contratto unitamente al contratto medesimo ed i chiarimenti richiesti”*, che ha provveduto anche ad allegare. Quanto alla *“Procura Rep. N. 64366 Rog. N. 118883 del 29 novembre 2024”* è stata allegata la documentazione relativa. Quanto, poi, alla comunicazione delle rettifiche al testo contrattuale *“per mero errore materiale”*, l'Amministrazione ha precisato che *“le stesse pur avendo ad oggetto la rettifica di meri errori materiali presenti nel documento negoziale, sono state regolarmente sottoscritte per accettazione dall'aggiudicatario”*, allegando, peraltro, copia della comunicazione delle rettifiche debitamente sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione. È stata anche allegata la documentazione richiesta con il foglio di rilievo, tra cui le citate Ministeriali, la Circolare ed il *“Nulla Osta Ministeriale alla stipula alla stipula del contratto di locazione”*. Con riferimento, poi, al rilievo relativo agli eventuali controlli effettuati nei confronti dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha evidenziato che *“non si è ritenuto di procedere alle verifiche previste ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del fatto che la procedura non rientrava nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al predetto D.Lgs. n. 36/2023”*. In relazione agli adempimenti di

registrazione previsti dalla normativa vigente, la Prefettura ha precisato che *“gli stessi sono attualmente in corso di espletamento da parte del conduttore, decorrendo a parere della scrivente il termine di trenta giorni dal momento del Decreto Prefettizio di approvazione. In ogni caso, la società aggiudicataria, posto che ha dichiarato di rivolgersi ad un soggetto terzo che si occupa della registrazione dei contratti in tutto il territorio nazionale, ha già garantito il pagamento di qualunque sanzione relativa al ritardo nella registrazione”*. Quanto alla presunta violazione del diritto di prelazione di cui all’art. 38 L. 392/1978, l’Amministrazione ha comunicato che *“dalla letteralità del testo contrattuale, si ritiene di poter interpretare la previsione in oggetto nel senso di ritenere violato lo stesso diritto solo “nel caso di costituzione” di un nuovo diritto reale di godimento e non già di quelli esistenti e resi noti all’aggiudicatario in sede di gara”*.

6. In data 10 settembre 2025 il Magistrato istruttore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel termine concesso, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, ritenendo i riscontri forniti non idonei, allo stato, a superare integralmente i rilievi emersi nella fase istruttoria.
7. Con Ordinanza n. 36 del 10 settembre 2025, il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 16 settembre 2025;
8. Con nota prot. 2430 del 10 settembre 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Perugia ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;
9. In sede di adunanza pubblica, tenutasi il 16 settembre 2025, si è tenuto il contraddittorio orale. Nello specifico, il Consigliere Delegato, Referendario Dott. Ph.D. Geraci, ha inteso – *in primis* – sollecitare un chiarimento, in quanto: *“dalla documentazione trasmessa sembra trasparire che l’impianto di telefonia oggetto del contratto di locazione sia già esistente e quindi già in esercizio”*. È stato richiesto all’Amministrazione cosa sia avvenuto dalla data del 5 febbraio a quella dell’adunanza, *“se effettivamente appunto questo impianto in esercizio esiste, se è stato corrisposto un canone di locazione, se il contratto ha avuto una parziale esecuzione”*.
10. In seguito alle richieste formulate dal relatore nel corso dell’adunanza, l’Amministrazione – riferendo che con la relazione di deferimento, come anche riepilogata nel corso del contraddittorio, sono stati posti *“in luce alcuni profili che non avevamo ancora ben compreso”* – ha richiesto *“il ritiro dell’atto per poterlo confezionare in modo corretto”*.

Una volta preso atto del ritiro dell'atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità, il contraddittorio con l'Amministrazione è proseguito con alcune specifiche richieste. Nello specifico, è stato chiesto se *“questa antenna è installata sul campanile e funziona”* e, sul punto, la Prefettura ha risposto che: *“sì, attualmente sembra che stia esercitando”*, precisando che *“ovviamente alla società dovremmo chiedere il corrispettivo dei canoni e quant'altro”*, prospettando la necessità di effettuare *“un'operazione di ricognizione”*.

Si intende sottolineare che il Dirigente Prefettizio, presente in adunanza, prima del termine della stessa, ha inteso riferire: *“[...] l'antenna è lì da anni, mi è stato riferito – io sono nuovo qui a Perugia – e ciclicamente ogni sei anni viene ripetuto questo affidamento: non è una nuova installazione, ma un affidamento che si ripete di sei anni in sei anni [...] con diversi affidatari”*.

## DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto n. 87305 del 30 luglio 2025 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto del Rep. n. 7311 stipulato in data 13 febbraio 2025, concernente la concessione di porzione di vano all'interno del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluce in Perugia, per l'utilizzo ed il mantenimento di un impianto di telefonia mobile, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 7 agosto 2025 ed acquisito al prot. n. 2156 dell'8 agosto 2025.
2. Questa Sezione prende atto dell'intervenuto ritiro del provvedimento da parte dell'amministrazione. La Sezione, dispone, tuttavia, la trasmissione degli atti alla procura erariale poiché è emerso che l'impianto di telefonia relativo al decreto di approvazione risulta essere in esercizio da anni e pertanto non può essere escluso che lo stesso sia stata posto in esercizio ben prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica e senza il puntuale rispetto di quanto previsto dall'ordinamento per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità.
3. In virtù dell'intervenuto ritiro, non vi è luogo a provvedere sul provvedimento originariamente trasmesso per l'esercizio della funzione di controllo preventivo attribuita a questa Corte (ex multis, Sezione regionale di controllo per la Calabria, del. n.213/2011).

P. Q. M.

Non luogo a provvedere.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Magistrato Relatore

f.to Antonino Geraci

Il Presidente

f.to Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2025

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Antonella Castellani